

<b>(Attuale) Art. 8 dello Statuto UMI</b>	<b>Proposta di modifica dell'art. 8</b>
<p>L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci che siano in regola con i pagamenti, riuniti sia di presenza sia per corrispondenza.</p> <p>L'Assemblea viene convocata mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, pubblicato sul Notiziario. I verbali dei lavori dell'Assemblea, comprendenti le delibere adottate, saranno parimenti pubblicati sul Notiziario.</p>	<p>8.1 L'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;</li> <li>b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;</li> <li>c) approva il bilancio;</li> <li>d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</li> <li>e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;</li> <li>f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;</li> <li>g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dal Regolamento alla sua competenza.</li> </ul>
	<p>8.2 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale.</p> <p>L'assemblea degli Associati è convocata dall'Ufficio di Presidenza mediante pubblicazione sul Notiziario e sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail, con conferma di ricevimento, da spedirsi a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea all'indirizzo risultante dai libri dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In esso potrà essere indicata la data fissata per l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima dovesse andare deserta, da tenersi con lo stesso Ordine del Giorno ad almeno uno e a non oltre trenta giorni di distanza dalla prima.</p>
	<p>8.3 L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. Normalmente l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata quante volte occorra a giudizio dell'Ufficio di Presidenza o quando sia richiesto almeno da un quinto degli associati. La stessa deve in ogni caso essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio.</p>

8.4 L'assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati (cioè l'assemblea deve potersi svolgere con modalità tali che tutti coloro i quali hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto) ed, in particolare, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata l'Assemblea per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario della riunione, nei limiti e con le modalità tempo per tempo vigenti, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audio videoconferenza.

	<p>8.5 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ogni Associato che abbia il diritto di intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di cinque associati e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.</p>
	<p>8.6 Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dall'Assemblea stessa. Viene nominato dall'Assemblea anche un segretario che procede alla verbalizzazione della stessa. Nel caso di modifica allo Statuto sociale e al Regolamento, così come nel caso di scioglimento dell'Associazione o negli altri casi previsti dalle norme vigenti tempo per tempo, il verbale dovrà essere redatto da un notaio.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>I verbali dovranno essere riportati sul libro verbali delle Assemblee e pubblicati sul Notiziario.</p>
	<p>8.7 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nel caso in cui debba deliberare la modifica dello Statuto.</p> <p>In tutti gli altri casi l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza semplice.</p> <p>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.</p> <p>Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto o dal Regolamento per particolari materie.</p>

	<p>8.8 È possibile l'espressione del voto per corrispondenza e/o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.</p> <p>In tal caso nell'avviso di convocazione dovrà essere specificata la modalità con cui il voto potrà essere espresso, il sito internet che dovrà essere utilizzato, l'arco temporale nel quale il voto potrà essere espresso. Il Presidente della Assemblea farà constare nel verbale della medesima, la modalità della votazione ed il risultato della stessa.</p>
	<p>8.9 Per le votazioni riguardanti la nomina dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione scientifica, la votazione potrà essere effettuata mediante liste così come specificato nell'art. 8 del Regolamento.</p>
<b>(Attuale) Art. 19 dello Statuto UMI</b>	<b>Proposta di modifica dell'art. 19</b>
<p>L'Assemblea dei Soci ha luogo di regola a Bologna o in altra sede stabilita dall'Ufficio di Presidenza.</p> <p>In occasione dei Congressi nazionali dell'U.M.I., la Presidenza indirà un'Assemblea straordinaria dei Soci.</p>	<p>In occasione dei Congressi nazionali dell'U.M.I., l'Ufficio di Presidenza potrà indire un'Assemblea straordinaria degli Associati.</p>
<b>(Attuale) Art. 26 dello Statuto UMI</b>	<b>Proposta di modifica dell'art. 26</b>
<p>Ogni modificazione del presente Statuto dev'essere approvata per referendum tra i Soci.</p>	<p>Ogni modificazione del presente Statuto e del Regolamento dev'essere approvata con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.</p>
<b>(Attuale) Art. 27 dello Statuto UMI</b>	<b>Proposta di modifica dell'art. 27</b>
<p>L'Ufficio di Presidenza redigerà un regolamento per il funzionamento interno dell'Unione, che sarà approvato dall'Assemblea generale.</p>	<p>L'Ufficio di Presidenza potrà redigere uno o più Regolamenti per il funzionamento interno dell'Unione, che dovranno essere approvati dalla Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.</p>